



Tribunale di Pavia

Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti
Via Luigi Porta n.14 Tel. 0382/398247 - Fax 0382/398548
C. F. 80013930187

Prot. n. 127/2020

Al Signor Presidente

SEDE

La sottoscritta, dott.ssa Giovanna Giannaccari, dirigente Ufficio Unep del Tribunale di Pavia espone quanto segue:

sono sorti in ufficio alcuni dubbi interpretativi in ordine agli effetti e all'ambito di applicazione dell'art. 54-ter della L. 27/2020 con riguardo al rapporto tra il dettato normativo e la nostra attività di esecuzione.

in particolare recita:

"è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore", La sospensione termina il 30 ottobre 2020.

In questa fase l'utenza potrà rivolgersi al nostro ufficio per la notifica di pignoramenti immobiliari.

In merito a quelle che possono essere le nostre funzioni in questa fase relativamente alle limitazioni poste dalla legge sul pignoramento nell'ipotesi in cui l'oggetto dello stesso costituisca l'abitazione principale del debitore, personalmente non ritengo compito dell'Ufficiale Giudiziario procedere ad uno studio sul bene immobile che si intende colpire. L' 54-ter peraltro potrebbe anche non impedire il pignoramento del bene ma viceversa sembrerebbe più orientato sull'evitare la fase esecutiva dello slogging dalle c.d. abitazioni principali pignorate. Ritengo pertanto che l'Ufficiale Giudiziario sia esentato da ogni

compito di studio sul bene, nel senso che non debba pretendere che ad essere pignorato sia un bene non costituente abitazione principale né farsi attestare nulla in tal senso, ciò in quanto l'individuazione del bene è totalmente responsabilità della parte richiedente che appunto sottoscrive tale scelta.

In merito all'ambito di applicazione, il richiamo alla "procedura esecutiva" presuppone che quest'ultima sia stata già instaurata, il che accade, soltanto, in virtù della notifica del pignoramento.

Devono in linea generale considerarsi sospese, quindi, tutte le attività facenti capo agli Organi della procedura (G.E. e Ausiliari), funzionali a realizzare l'effetto espropriativo, ossia tutte quelle che precedono la definitività del trasferimento dell'immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale: la stima; la conversione del pignoramento; l'assegnazione e la vendita (gli accessi all'immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all'inizio della sospensione, dovrebbero intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall'espletamento dell'asta; l'emissione del decreto di trasferimento); la liberazione dell'immobile ordinata dal G.E.

Il legislatore, quindi, intende sospendere la prosecuzione dei processi già *in itinere*, non impedendo al creditore di procedere alla notifica del pignoramento, in modo da consolidare gli effetti di cui all'art. 2913 e s.s. c.c., ed assicurare i beni alla garanzia dei creditori.

Le chiedo se ritiene di autorizzare tale linea ovvero di dettare una diversa soluzione.

Pavia, 18 maggio 2020

Dott.ssa Giovanna Giannaccari



VJ si appropria e si dispone in conseguenza
a me lo richiedo del pignoramento Giannaccari
VJ 18/5/2020

IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria GATTO